

**Proponente: 31.A**  
**Proposta: 2021/2290**  
**del 30/11/2021**



**COMUNE DI  
REGGIO NELL'EMILIA**

**R.U.D. 1394**  
**del 07/12/2021**

**GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E  
DELL'ORGANIZZAZIONE**

**Dirigente: GIUBBANI Dr.ssa Battistina**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**OGGETTO:** ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 2 FIGURE CON PROFILO DI "FUNZIONARIO RETI SOCIALI" – SPECIALIZZAZIONE SERVIZI SOCIALI (CAT. D) DA ASSEGNARE AL SERVIZIO "SERVIZI SOCIALI".

## IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E DELL'ORGANIZZAZIONE

Poiché la presente determinazione, oggetto di pubblicazione all'Albo Pretorio, contiene dati personali oggetto di protezione e, nel tempo, del cosiddetto "diritto all'oblio", le persone interessate verranno indicate all'interno del provvedimento con le sole iniziali del nome e del cognome e con la posizione in graduatoria. I soggetti interessati saranno meglio generalizzati all'interno della Relazione Allegata al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante non pubblicabile, al fine del principio di pertinenza e non eccedenza e a tutela, nel tempo, del diritto all'oblio degli interessati.

Premesso che:

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 72 di I.D. dell'8.04.2021 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2021-2023, la nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) ed i relativi allegati;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 72 di I.D. del 16.04.2021 sono stati approvati il Piano Esecutivo di Gestione Risorse Finanziarie 2021-23 per Macro-obiettivi ed i relativi allegati;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 108 di I.D. del 10.05.2021 sono stati approvati il Rendiconto della Gestione 2020 ed i relativi allegati;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 109 di I.D. del 10.05.2021 sono stati approvati anche il Bilancio Consuntivo dell'esercizio 2020 dell'Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia del Comune di Reggio Emilia ed i relativi allegati, Conto che concorre alla definizione del parametro di spesa di personale unitamente al Rendiconto di Gestione del Comune;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 133 di I.D. del 13.07.2021 sono stati approvati il Piano delle Performance 2021-2023, il Piano esecutivo di Gestione 2021 (art. 169 del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii) ed i relativi allegati;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 35 di I.D. del 06.03.2021, è stato approvato il "PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE ANNI 2021-2022-2023 – ANNO 2021 PRIMO STRALCIO. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI - RIDETERMINAZIONE DOTAZIONE ORGANICA";
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 112 di I.D. del 22.06.2021 è stata disposta l'"*APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER LE AZIONI POSITIVE (PAP) DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA. PERIODO 1/1/2021 – 31/12/2023*";

Vista e richiamata integralmente la **Deliberazione di G.C. 06.03.2021 n. 35 di I.D.** che approva il "**PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE ANNI 2021-2022-2023 - ANNO 2021 PRIMO STRALCIO. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI – RIDETERMINAZIONE DOTAZIONE ORGANICA**", con particolare riferimento a quanto previsto nelle **parti 1, 2 e 3 delle premesse**, dove vengono richiamati i precedenti piani occupazionali di cui alle deliberazioni di G.C. n. 33 del 25.02.2020 e n. 223 del 22.12.2020, i limiti e le normative di riferimento in materia di assunzioni, con riguardo al regime vincolistico esistente ed al contenimento della spesa del personale, e si verifica il rispetto da parte del Comune di Reggio Emilia di tutte le suddette condizioni al fine di poter effettuare assunzioni, sia a tempo indeterminato che determinato, anche per gli anni 2021 e seguenti, secondo quanto autorizzato nei Piani Triennali dei Fabbisogni di Personale;

Richiamate in particolare - con riferimento alla spesa per il personale assunto con rapporto di lavoro a tempo determinato:

1. la sezione "**CONDIZIONI OGGETTIVE – VINCOLI / FACOLTA' ASSUNTIVE**" della parte 3 delle premesse, dove, al punto "**B) FACOLTA' ASSUNTIVE**", si prevedeva espressamente la:  
" ...  
- **Possibilità di reclutamento di personale a tempo determinato e per lavoro flessibile (ivi compreso comandi funzionali) nel solo limite (100%) della spesa sostenuta a tale titolo nel 2009, così come previsto dall'art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010 aggiornato da ultimo dall'art. 11 comma 4-bis del D.L. 90/2014 e non più nel limite del 50% della spesa 2009 (cfr. deliberazione Corte dei Conti Sezione Autonomie N. 2/SEZAUT/2015/QMIG), dedotte le categorie escluse**";
2. la sezione "**CONDIZIONI SOGGETTIVE, ATTESTAZIONE E VERIFICA**" della suddetta parte 3 delle premesse, ove è dato leggere:  
" ...  
- **La spesa di personale a tempo determinato / per lavoro flessibile, a consuntivo 2019 (rendiconto 2019), si attesta in riduzione rispetto a quella di riferimento (100% del 2009), come evidenziato all'interno del Prospetto ALLEGATO D) (Spesa lavoro flessibile 2009 1° aggregato: Euro 6.795.418,10 -**

Spesa lavoro flessibile 2019 Euro 6.235.179,83).

Dalle verifiche in fase istruttoria del Conto Consuntivo 2020, la riduzione risulta confermata anche per l'anno 2020, pari a Euro 6.776.066,90

...

Richiamata, in stralcio, la parte "5) RICOGNIZIONE FABBISOGNI – PIANO DEI FABBISOGNI 2021-2022-2023" della suddetta Deliberazione di G.C. n. 35 del 06.03.2021, dove:

- tra le "STRATEGIE DI RECRUITING" adottabili dall'Ente vengono annoverate le:

“...

- assunzioni a tempo determinato in caso di necessità (in particolare al fine di mantenere costante il livello di erogazione dei servizi o a necessità contingenti, straordinarie e temporanee per far fronte a picchi di attività o nuove progettualità diversamente non realizzabili);

- al paragrafo "5.3.B) TEMPO DETERMINATO" è dato leggere:

“Come già emerso durante tutto il ciclo di programmazione con i Dirigenti, in particolare nella recente fase di ricognizione delle attività/progetti/programmi, utile ai fini della Programmazione e dell'allocazione delle risorse nel Bilancio 2021-2023, nonché durante la ricognizione dei fabbisogni di personale di cui al presente Piano - sia in relazione alle ordinarie attività gestionali / attività istituzionali dei diversi Servizi, che agli specifici prodotti/progetti prioritari assegnati ai Dirigenti e alle diverse strutture di riferimento – tenuto anche conto del numeroso turn-over intervenuto di cui si è ampiamente in precedenza trattato, non si riscontra alcuna eccedenza funzionale di personale, in quanto tutte le risorse umane presenti in Dotazione Organica funzionalmente e correttamente assegnate alle diverse strutture, risultano pienamente impiegate, concorrendo tutte, con una completa imputazione del 100% del loro tempo lavoro, alla realizzazione dei diversi prodotti e progetti, strategici e gestionali dell'Amministrazione ed al raggiungimento degli obiettivi indicati.

Le stesse risorse umane risultano pertanto difficilmente impiegabili per ulteriori esigenze straordinarie temporanee, sostitutive o progettuali anche a finanziamento esterno che dovessero verificarsi in corso d'anno, per la soddisfazione delle quali si rende pertanto necessario, pur nell'ambito delle limitazioni previste dalla legge, ricorrere a forme di lavoro flessibile complessivamente inteso (prioritariamente al lavoro subordinato a tempo determinato e all'utilizzo di personale in comando e/o distacco temporaneo e residualmente a contratti di collaborazione e somministrazione lavoro).

Si richiama la maggior apertura - in termini di possibilità assuntive e di lavoro flessibile nel solo limite del 100% della medesima spesa 2009 - che le disposizioni legislative degli ultimi anni hanno introdotto per gli Enti in regola con tutte le disposizioni normative in materia assuntiva, a decorrere dal 2014, ad opera dell'art. 11 comma 4-bis del D.L. 90/114 convertito in legge 114/2014, che entra in modifica dell'art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010.

Si prende atto altresì a tal proposito, a consuntivo 2019 e anche per il 2020, dell'avvenuto rispetto del contenimento della spesa per lavoro a tempo determinato nel 2019 e nel 2020 nel tetto dell'analoga voce di spesa 2009, come risulta dal Prospetto ALLEGATO D) "SPESA PER LAVORO FLESSIBILE ANNI 2019 – 2020 (CONFRONTO 2009) " allegato alla presente deliberazione

Spesa Lavoro flessibile 2009	-	1° aggregato: euro	6.795.418,10
Spesa lavoro flessibile 2019	-	1° aggregato: euro	6.235.179,83
Spesa lavoro flessibile 2020	-	1° aggregato: euro	6.776.066,90

Si valuta pertanto opportuno - come già previsto anche nel precedente Piano triennale dei fabbisogni 2020-2022 - sia per l'anno 2021, che per gli anni 2022 e 2023 - temperando l'esigenza del contenimento della spesa per la tipologia di lavoro flessibile con la necessità di ricorrere in parte a forme di lavoro flessibile in relazione alla non presenza all'interno dell'Amministrazione di personale sufficiente a garantire sempre le situazioni straordinarie e temporanee - autorizzare:

nuove assunzioni a tempo determinato necessarie ai fini sostitutivi o per esigenze temporanee / eccezionali dei diversi servizi dell'Amministrazione, principalmente connesse ai servizi sociali, scolastico-educativi, al cittadino, istituzionali, di "governance", o previste da leggi speciali (TUEL 267/2000), o per far fronte ad esigenze progettuali emergenti e "di mandato" - nei limiti delle somme già stanziati nei capitoli di Bilancio 2021 e seguenti in particolare per i servizi sociali, per l'Istituzione e più complessivamente, nei limiti complessivi di Bilancio tenuto conto anche dei risparmi generati dai dimissionari, coerentemente con il contenimento della spesa di personale

nella media del triennio 2011-2013, e con il contenimento della spesa per assunzioni a tempo determinato / lavoro flessibile nel tetto dell'analoga voce di spesa 2009 (al netto delle "deroghe", delle categorie escluse, dei finanziamenti esterni, ecc. fino a contrarie indicazioni),

Si autorizzano in particolare tutte le assunzioni a tempo determinato di Assistenti Sociali finanziate "a valere" sui finanziamenti esterni all'Ente, quali ad esempio il "Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale" di cui all'art. 1, comma 386, della legge 28/12/2015, n. 208 e il "RdC" (cfr. art. 1 comma 200 Legge n. 205/2017) che non incidono né sulla spesa di personale in senso lato che, che nello specifico, su quella a tempo determinato, così come meglio specificato ai precedenti Capoversi 1) e 2).]

Si autorizzano i competenti uffici dell'amministrazione comunale con propri atti ad intervenire con mirate assunzioni a tempo determinato, in caso di verifica delle condizioni necessarie, secondo i limiti e gli indirizzi più sopra indicati anche per il 2021 e più in generale nel triennio, salvo modifiche normative";

Richiamata nuovamente la sezione "**STRATEGIE DI RECRUITING**" della parte "**5) RICOGNIZIONE FABBISOGNI – PIANO DEI FABBISOGNI 2021-2022-2023**" ed in particolare il passaggio che costituisce "**atto di indirizzo**" circa i criteri per l'individuazione delle graduatorie di altri Enti di cui richiedere l'utilizzo "...in carenza di graduatorie comunali proprie di pari professionalità ...":

“..."

per quanto attiene poi alla predeterminazione dei criteri di individuazione di "quali Enti" e/o di "quali graduatorie" richiedere l'utilizzo, si stabilisce quale "atto di indirizzo" – soprattutto quando l'utilizzo di graduatorie altrui non sia ipotizzabile o programmabile a priori nell'ambito dei Piani (es. in caso di esaurimento non preventivato, per rinuncia dei candidati, di una graduatoria concorsuale che si era programmato di utilizzare...) - di privilegiare le azioni più utili e coerenti con la necessaria celerità e speditezza del procedimento di assunzione – tenuto conto e sulla scorta delle graduatorie valide e vigenti "in quel momento" reputate più idonee, sia per vicinanza territoriale (e pertanto con maggiori possibilità di ricevere accettazioni e consensi da parte dei candidati ivi classificati), che per caratterizzazione di analoga professionalità, tipologia di programma e/o di prove d'esame, che di più recente datazione, e/o per numero di candidati idonei ancora collocati in graduatoria...ecc.; richiamati a tal fine i principi di "discrezionalità", propri dei poteri del "privato datore di lavoro", di cui ad alcune deliberazioni delle Corti dei Conti già citate più sopra (cfr. deliberazione n. 290/2019 della Corte dei conti del Veneto), che nel merito delle modalità di utilizzo delle graduatorie di altri enti, indica in via interpretativa che gli enti debbano:

"...predeterminare i criteri (nell'ambito del regolamento di organizzazione o, comunque, in assenza di Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, con apposito atto di indirizzo o, ancor meglio, con apposito articolo stralcio del regolamento) di scelta della tipologia di enti con i quali è possibile "accordarsi"; valutare la corrispondenza della posizione lavorativa da ricoprire (categoria, regime giuridico ed, eventualmente, profilo) con la graduatoria che si vuole utilizzare; garantire la previsione e verificare la preesistente copertura finanziaria nel PTFP (Piano Triennale di Fabbisogno di Personale) di cui all'articolo 6 del D.lgs. n. 165/2001...." precisando inoltre che:

"Per quanto riguarda le forme dell'accordo, la giurisprudenza intervenuta in materia si è mostrata aperta a soluzioni che valorizzano l'autonomia dell'ente. Il TAR Veneto, in particolare, con la sentenza n. 864/2011, tra l'altro, sottolinea come le disposizioni che disciplinano la materia non facciano alcun riferimento a convenzioni ex art. 30 del TUEL, ma, unicamente, **ad un accordo, il che implica che l'intesa tra le due amministrazioni interessate in ordine all'utilizzo della graduatoria, sia da perfezionarsi con i poteri del privato datore di lavoro e quindi con gli strumenti, certamente non pubblicitici, a disposizione.**";

...";

Preso atto che nel **dispositivo** di suddetta Deliberazione di G.C. n. 35 del 06.03.2021 si deliberava, tra l'altro, quanto di seguito:

"1. di approvare, per tutte le motivazioni esposte in premessa, il presente "Piano triennale dei fabbisogni di personale PTFP anni 2021 – 2022 – 2023 - Piano annuale 2021 primo stralcio", secondo quanto rappresentato in premessa e con tutto quanto contenuto nel presente

provvedimento, che viene complessivamente approvato ed autorizzato così come dettagliatamente indicato ai Capoversi delle premesse di seguito riportati, nei limiti e con le modalità in essi stabiliti:

[...]

5) RICOGNIZIONE FABBISOGNI – PIANO DEI FABBISOGNI 2021-2022-2023

[...]

2. di confermare quanto indicato nella Deliberazione G.C. n. 223 del 22.12.2020 relativamente alla ricognizione annuale ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 33 del Decreto Legislativo n. 165/2001, così come sostituito dall'art. 16 della Legge di stabilità n. 183/2011, effettuata a valere per l'anno 2021, ed in particolare che il Comune di Reggio Emilia, allo stato attuale, non presenta situazioni di soprannumero in Dotazione organica, né situazioni di eccedenza alcuna di personale sia in relazione ad esigenze funzionali che finanziarie e che in corso di esercizio 2021 si provvederà a monitorare il mantenimento di tale condizione in relazione a tutti i vincoli normativi ed in caso di modificazioni significative delle proprie condizioni si provvederà a rivedere la presente dichiarazione;

[...]

5. di autorizzare e di dare mandato alla Dirigente del Servizio "Gestione e Sviluppo del Personale e dell'Organizzazione" di provvedere, con propri atti [...] a tutti gli adempimenti indicati e conseguenti alla presente deliberazione, ivi compresi [...] le assunzioni a tempo determinato [...] d'intesa con la Direzione Generale e con le modalità e secondo i complessivi indirizzi operativi dettati dalla Giunta negli specifici capoversi delle premesse più sopra approvati;

...";

Preso atto che l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni e di spesa di personale è stata attestata nel Verbale del Collegio dei Revisori dei Conti n. 4/2021, che ha espresso "parere favorevole alla proposta di Deliberazione di Giunta n 2021/465 del 4/3/2021 avente ad oggetto "Piano Triennale dei fabbisogni di personale anni 2021-2022-2023 – anno 2021 primo stralcio, provvedimenti conseguenti; rideterminazione dotazione organica" raccomandando inoltre che "...all'atto delle assunzioni di qualsiasi natura, venga effettuato un costante monitoraggio del rispetto di tutti i limiti in materia assunzionale, con l'adozione, ove dovuti, dei correttivi eventualmente indotti da modifiche della normativa in materia e dai vincoli di bilancio...";

Tutto ciò premesso:

Richiamata la DD n. 1171 di RUD del 29/10/2021 con la quale:

- si dava conto delle seguenti richieste di assunzione di personale:
  1. esigenza rappresentata con lettera del 24.05.2021 della Coordinatrice dell'Area Servizi alla Persona – che costituisce parte sostanziale del presente provvedimento per quanto attiene alla richiesta riportata di seguito in stralcio:

*"...almeno una unità a tempo determinato, a tempo pieno, con profilo di "Funzionario Reti Sociali" – Specializzazione Servizi Sociali (Cat. D), per un periodo di 10 mesi salvo proroga; tale assunzione si rende urgente ed è finanziata nell'ambito delle risorse del Fondo povertà (Fondo povertà statale – quota servizi) per le attività finalizzate al potenziamento del Servizio Sociale Professionale per i Patti per l'Inclusione sociale, come previsto dalla normativa di riferimento (D.Lgs. 147/2017 come modificato dall'art. 11 del DL 28 gennaio 2019, n. 4 in favore dei beneficiari del Rei e Rdc; DM 18. 05.2018 – Piano interventi e servizi sociali di contrasto alla povertà relativo al 2018-2020, DM 28.12.2020 di assegnazione risorse Fondo povertà 2020)...";*
  2. esigenza, espressa con lettera del 04.10.2021 della Dirigente del Servizio "Servizi Sociali", di assumere una unità, a tempo determinato e pieno, con profilo di "Funzionario Reti Sociali" - Specializzazione Reti Sociali (cat. D), per un periodo di 10 mesi salvo proroga da assegnare alla UOC Polo Sociale Territoriale Sud e Attività in Ambito Dipendenze e Salute Mentale "*...per le attività finalizzate al potenziamento del Servizio Sociale Professionale per i Patti per l'Inclusione sociale, come previsto dalla normativa di riferimento (D.Lgs. 147/2017 come modificato dall'art. 11 del DL 28 gennaio 2019, n. 4 in favore dei beneficiari del Rei e Rdc; DM 18. 05.2018 – Piano interventi e servizi sociali di contrasto alla povertà relativo al 2018-2020, DM 28.12.2020 di assegnazione risorse*

*Fondo povertà 2020)...* e con impiego delle risorse del Fondo Povertà (Fondo povertà statale 2020 – quota servizi);

3. esigenza più generale, espressa in più occasioni dalla Dirigente del Servizio “Servizi Sociali”, di mantenere costante e potenziare, nel complesso, l’impiego di figure di “Funzionario Reti Sociali” - Spec. Servizi Sociali nei progetti di accompagnamento sociale legati alle misure di contrasto alla povertà (in particolare ex L.147/2017) stante anche il coinvolgimento negli stessi di situazioni non tradizionalmente in carico al Servizio;

- si dava conto puntualmente della convocazione, in data 14.10.2021, di tutti i candidati idonei e non ancora assunti presso il Comune di Reggio Emilia, presenti nella graduatoria del Concorso Pubblico per la copertura di n. 3 posti di “FUNZIONARIO RETI SOCIALI” - Specializzazione Servizi Sociali (Assistente Sociale) Cat. D1, approvata con D.D. n. 1015 del 24.06.2019, tuttora vigente ed utilizzabile entro tre anni dalla sua approvazione, così come da ultimo confermato nella Legge di Bilancio per l’anno 2020 - L. n. 160 del 27.12.2019, art. 1, comma 147, lett. c), al fine di estendere almeno n. 2 proposte di assunzione per far fronte alle predette esigenze;
- si dava atto che, in occasione di tale convocazione, si rendeva disponibile all’assunzione una sola unità di personale, che veniva destinata a copertura dell’esigenza di cui al precedente punto 2;

Dato atto, perciò, che permane ad oggi l’esigenza di assumere a tempo determinato e pieno almeno una unità di personale con profilo di “Funzionario Reti Sociali” – Spec. Servizi Sociali (cat. D), come risulta dal precedente punto 1 – esigenza che si ritiene di dover estendere a n. 2 unità, stante quanto espresso al precedente punto 3;

Verificata l’impossibilità di far fronte alle suddette esigenze con personale di pari profilo già dipendente dell’Ente, stante il completo utilizzo del personale dotato di dette caratteristiche sulle ordinarie attività gestionali tipiche dei Servizi, nonché sugli specifici prodotti/progetti strategici e gestionali assegnati ai Dirigenti ed alle diverse strutture di riferimento per il raggiungimento degli obiettivi indicati nel PEG, come già indicato anche nella Deliberazione G.C. n. 35 del 06.03.2021 di approvazione del “*Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale – Anni 2021-2022-2023 - Anno 2021 Primo Stralcio. Provvedimenti conseguenti – Rideterminazione Dotazione Organica*”;

Verificato che:

- come già ricordato, il Comune di Reggio Emilia dispone di specifica graduatoria del Concorso Pubblico per la copertura di n. 3 posti di “FUNZIONARIO RETI SOCIALI” - Specializzazione Servizi Sociali (Assistente Sociale) Cat. D1, approvata con D.D. n. 1015 del 24.06.2019, tuttora vigente ed utilizzabile entro tre anni dalla sua approvazione, così come da ultimo confermato nella Legge di Bilancio per l’anno 2020 - L. n. 160 del 27.12.2019, art. 1, comma 147, lett. c);
- nella suddetta graduatoria sono presenti candidati idonei non ancora assunti presso il Comune di Reggio Emilia;
- tuttavia, come si dà puntualmente atto nella citata DD n. 1171 di RUD del 29/10/2021, in occasione della convocazione di tutti i candidati di cui al punto precedente, effettuata in data 14.10.2021 per estendere almeno n. 2 proposte di assunzione a tempo determinato per 10 mesi, salvo proroga, a copertura delle esigenze di personale più sopra ricordate, è stata ritrovata soltanto una unità di personale;

Dato atto che, pertanto:

- si è ritenuto necessario ricercare procedure concorsuali indette o in corso di espletamento o graduatorie concorsuali vigenti approvate da altre amministrazioni pubbliche, operando in coerenza con gli indirizzi di cui al citato PTFP 2021-2023 – anno 2021 primo stralcio, ossia nell’ottica di “privilegiare le azioni più utili e coerenti con la necessaria celerità e speditezza del procedimento di assunzione”, prendendo in considerazione le procedure concorsuali indette o in corso di espletamento e le graduatorie relative a profili professionali analoghi, approvate da amministrazioni territorialmente vicine, tenendo conto anche dell’“attualità” delle procedure/graduatorie;
- tale ricerca ha portato ad interpellare, per le vie brevi ed informalmente, diverse Amministrazioni Pubbliche titolari di graduatorie per profilo analogo, ottenendo, tuttavia, svariate indisponibilità alla richiesta di utilizzo delle loro graduatorie per assunzioni a tempo determinato;
- da suddetta ricerca era emerso anche che, recentemente, era stata approvata, con Delibera del Direttore del Servizio Gestione Giuridica del Personale dell’Azienda USL di Reggio Emilia n. 206

del 31/5/2021, la graduatoria del "Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 4 posti di "Collaboratore Professionale Assistente Sociale – categoria D" indetto in forma congiunta tra le Azienda USL di Reggio Emilia, l'Azienda USL di Piacenza, l'Azienda USL di Parma e l'Azienda USL di Modena" sulla base delle domande pervenute per l'Azienda USL di Reggio Emilia, nella quale risultavano utilmente collocate, in totale, 41 persone;

Valutato, a tal proposito, che:

- il profilo di "Collaboratore Professionale Assistente Sociale – cat. D", oggetto del Concorso di che trattasi indetto in forma congiunta presso l'Area Vasta Emilia Nord (AUSL Reggio Emilia capofila), coincide - come si evince dall'esame del bando di concorso e delle prove selettive - con quello di "Funzionario Reti Sociali" - Spec. Servizi Sociali (cat. D) oggetto del concorso, presso il Comune di Reggio Emilia, dal quale è scaturita la graduatoria approvata con D.D. n. 1015 del 24.06.2019 ed utilizzata, in prima battuta, per estendere le presenti proposte di assunzione;
- considerate le valutazioni di cui al punto precedente, considerato anche il fatto che l'Azienda USL di Reggio Emilia insiste sul territorio comunale (e che la vicinanza/comunanza territoriale è solitamente fattore in grado di incrementare le probabilità di ottenere accettazioni alle proposte di assunzione da parte dell'Ente che attinge da graduatoria di altro Ente) e ritenuto pertanto che la graduatoria stilata da AUSL Reggio Emilia ed approvata con Delibera n. 206 del 31/5/2021 avesse – coerentemente con i già citati indirizzi di cui al PTFP 2021-2023 – anno 2021 primo stralcio - caratteristiche potenzialmente idonee a soddisfare le esigenze di personale del Comune di Reggio Emilia nel profilo di "Funzionario Reti Sociali" - Spec. Servizi Sociali di pari categoria professionale, si è provveduto a richiedere all'Azienda USL di Reggio Emilia, con lettera inoltrata a mezzo PEC (P.G. 224759 del 19/10/2021), la disponibilità a concedere, nello spirito di collaborazione tra Enti, l'utilizzo della graduatoria di che trattasi per n. 2 assunzioni a tempo determinato;
- con lettera acquisita agli atti di questa A.C. con P.G. n. 234002 del 02.11.2021, l'Azienda USL di Reggio Emilia concedeva a questo Comune l'utilizzo della graduatoria in parola per assunzioni a tempo determinato, autorizzandone lo scorrimento a partire dalla posizione n. 6 ed allegando i nominativi ed i recapiti dei candidati utilmente collocati nella stessa a partire dalla predetta posizione;

Valutato, alla luce di quanto sopra, che la graduatoria di che trattasi sia pienamente utilizzabile per la finalità di cui al presente atto, nel rispetto della vigente normativa in materia;

Ritenuto pertanto - alla luce delle esigenze più sopra manifestate dalla Dirigente del Servizio "Servizi Sociali" - a garanzia del corretto e puntuale funzionamento delle attività del Servizio - di dover procedere a proporre l'assunzione in servizio a tempo determinato di n. 2 unità con profilo di "Funzionario Reti Sociali" – Specializzazione Servizi Sociali (cat. D), mediante utilizzo dell'anzidetta graduatoria profilo "Collaboratore Professionale Assistente Sociale – categoria D" dell'Azienda USL di Reggio Emilia, approvata con Delibera n. 206 del 31/5/2021 - non essendo state reperite disponibilità sufficienti a soddisfare tali necessità mediante convocazione - in data 14.10.2021, per estendere le medesime proposte assuntive - di tutti i candidati idonei in posizione utile/non ancora assunti nella graduatoria profilo "FUNZIONARIO RETI SOCIALI" - Specializzazione Servizi Sociali (Assistente Sociale) Cat. D1, approvata dal Comune di Reggio Emilia con D.D. n. 1015 del 24.06.2019;

Ritenuto opportuno – al fine di evitare assembramenti e comunque circoscrivere le occasioni di accesso agli uffici, agevolando, al contempo, la più ampia partecipazione da parte di candidati potenzialmente interessati ed al fine, inoltre, di garantire la necessaria celerità/speditezza dell'azione amministrativa - procedere alla convocazione di un idoneo numero di candidati ad una riunione "virtuale", da tenersi in "videoconferenza", nella quale rendere le informazioni relative alla natura delle proposte in parola contemporaneamente a tutti i candidati presenti e, successivamente, procedere ad interpellarli singolarmente, in stretto ordine di graduatoria, al fine di raccogliere le singole manifestazioni di accettazione/rinuncia;

Dato atto che:

- si è proceduto ad invitare alla suddetta "videoconferenza" tutti i candidati utilmente collocati nella graduatoria di che trattasi a partire dalla 6<sup>a</sup> posizione (come indicato dal Servizio Gestione Giuridica del Personale di AUSL R.E. nella citata lettera di autorizzazione) che:
  - non risultavano già in servizio, con profilo di "Funzionario Reti Sociali" – Specializzazione Servizi Sociali (cat. D), presso il Comune di Reggio Emilia;
  - non avevano già rinunciato a qualsiasi proposta di assunzione a tempo determinato o indeterminato mediante utilizzo della graduatoria di equivalente profilo professionale del

Comune di Reggio Emilia, tuttora vigente, utilizzata in via prioritaria per estendere le presenti proposte di assunzione;

- già convocati, in data 14.10.2021, mediante utilizzo della graduatoria di equivalente profilo professionale del Comune di Reggio Emilia per ascoltare le medesime proposte di assunzione di che trattasi, non risultavano rinunciari nei confronti delle proposte stesse;
- pertanto, con comunicazione inoltrata sia a mezzo PEO (in data 04.11.2021) che a mezzo PEC (in data 05.11.2021) si provvedeva a convocare tutti i candidati di cui al punto precedente, ossia gli idonei collocati alle seguenti posizioni: 10<sup>^</sup> (cfr. PG 2021/236551), 14<sup>^</sup> (cfr. PG 2021/236552), 17<sup>^</sup> (cfr. PG 2021/236554), 19<sup>^</sup> (cfr. PG 2021/236555), 20<sup>^</sup> (cfr. PG 2021/236557), 21<sup>^</sup> (cfr. PG 2021/236558), 24<sup>^</sup> (cfr. PG 2021/236559), 25<sup>^</sup> (cfr. PG 2021/236560), 26<sup>^</sup> (cfr. PG 2021/236561), 27<sup>^</sup> (cfr. PG 2021/236562), 28<sup>^</sup> (cfr. PG 2021/236563), 29<sup>^</sup> (cfr. PG 2021/236564), 30<sup>^</sup> (cfr. PG 2021/236565), 31<sup>^</sup> (cfr. PG 2021/236567), 32<sup>^</sup> (cfr. PG 2021/236568), 33<sup>^</sup> (cfr. PG 2021/236569), 34<sup>^</sup> (cfr. PG 2021/236570), 35<sup>^</sup> (cfr. PG 2021/236571), 36<sup>^</sup> (cfr. PG 2021/236572), 37<sup>^</sup> (cfr. PG 2021/236573), 39<sup>^</sup> (cfr. PG 2021/236574), 40<sup>^</sup> (cfr. PG 2021/236575);
- la suddetta lettera di convocazione:
  - riportava le informazioni essenziali circa le proposte di assunzione a tempo determinato di cui si discute, ossia la loro durata (10 mesi, salvo proroga, con decorrenza dal primo momento utile) ed il Servizio di assegnazione;
  - precisava che l'assenza dall'incontro in videoconferenza, fissato per il giorno 10.11.2021 alle ore 12.00, sarebbe stata considerata rinuncia alle proposte di assunzione;
  - riportava le istruzioni essenziali per l'accesso alla "stanza virtuale" nella quale si sarebbe tenuta la videoconferenza, descritte in maggior dettaglio in un documento allegato;
- alla videoconferenza, tenutasi nel giorno ed all'orario prefissati, prendevano parte esclusivamente le candidate **D.V.** (10<sup>^</sup> classificata), **P.E.** (21<sup>^</sup>), **L.G.** (24<sup>^</sup>), **S.E.** (29<sup>^</sup>), **M.A.** (30<sup>^</sup>), **S.F.** (31<sup>^</sup>), **C.I.** (33<sup>^</sup>), **L.A.** (34<sup>^</sup>), **C.A.** (35<sup>^</sup>), **A.G.** (36<sup>^</sup>), **D.B.C.** (40<sup>^</sup>);
- pertanto i candidati collocati alla 14<sup>^</sup>, 17<sup>^</sup>, 19<sup>^</sup>, 20<sup>^</sup>, 25<sup>^</sup>, 26<sup>^</sup>, 27<sup>^</sup>, 28<sup>^</sup>, 32<sup>^</sup>, 37<sup>^</sup> ed alla 39<sup>^</sup> posizione – assenti alla predetta videoconferenza - venivano considerati rinunciari alle proposte di assunzione di cui sopra;
  - l'estensione di proposta assuntiva ai candidati presenti alla predetta videoconferenza dava le seguenti risultanze:

Pos. in graduatoria	Iniziali cognome e nome	Esito
10 <sup>^</sup>	D.V	<b>ACCETTA</b> P.G. n. 250204 del 17.11.2021
21 <sup>^</sup>	P.E.	RINUNCIA P.G. n. 250244 del 17.11.2021
24 <sup>^</sup>	L.G.	RINUNCIA P.G. n. 250260 del 17.11.2021
29 <sup>^</sup>	S.E.	<b>ACCETTA</b> P.G. n. 250763 del 18.11.2021
30 <sup>^</sup>	M.A.	Non interpellata
31 <sup>^</sup>	S.F.	Non interpellata
33 <sup>^</sup>	C.I.	Non interpellata
34 <sup>^</sup>	L.A.	Non interpellata
35 <sup>^</sup>	C.A.	Non interpellata
36 <sup>^</sup>	A.G.	Non interpellata
40 <sup>^</sup>	D.B.C.	Non interpellata

Visto quanto disposto dalla normativa con riferimento alle assunzioni di assistenti sociali con rapporto di lavoro a tempo determinato a valere sulle risorse del Fondo nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale (Fondo Povertà) ed in particolare:

- l'art. 1, comma 386, della Legge 208/2015 (Legge di Bilancio per il 2016) che istituiva il Fondo Povertà;
- l'art. 1, comma 200, della Legge n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018), così come modificato dall'art. 13, comma 1-ter, del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 marzo 2019, n. 26, che testualmente recita:  
*"Al fine di garantire il servizio sociale professionale come funzione fondamentale dei comuni, secondo quanto stabilito dall'articolo 14, comma 27, lettera g), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, contestualmente, i servizi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 15 settembre*

2017, n. 147, a valere e nei limiti della metà delle risorse di cui all'articolo 7, comma 3, del medesimo decreto legislativo attribuite a ciascun ambito territoriale, possono essere effettuate assunzioni di assistenti sociali con rapporto di lavoro a tempo determinato, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, e all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”;

- quanto si legge nelle “Note di lettura sulle norme di interesse degli enti locali” ANCI IFEL di gennaio 2018 – ed in particolare che la norma di cui al punto precedente, introdotta nella legge di Bilancio 2018 al fine di garantire il servizio sociale professionale come funzione fondamentale dei Comuni e, contestualmente, gli interventi e i servizi sociali per il contrasto alla povertà, prevede che gli ambiti territoriali possano effettuare assunzioni di assistenti sociali con rapporto di lavoro a tempo determinato utilizzando le risorse a valere e nei limiti di un terzo (oggi la metà n.d.r.) della quota del “Fondo Povertà” attribuita agli ambiti territoriali di ogni Regione per il rafforzamento dei servizi sociali e che tali assunzioni hanno luogo “in deroga” ai vincoli inerenti il contenimento della spesa di personale di cui all’art. 1 co. 557 della Legge n. 296/2006 e di cui all’art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010;
- l’art. 7 (Interventi e servizi sociali per il contrasto alla povertà), comma 1, D.Lgs. 147/2017 (Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà), che testualmente recita:  
“I servizi per l'accesso e la valutazione e i sostegni da individuare nel progetto personalizzato afferenti al sistema integrato di interventi e servizi sociali, di cui alla legge n. 328 del 2000, includono:  
a) segretariato sociale;  
b) servizio sociale professionale per la presa in carico, inclusa la componente sociale della valutazione multidimensionale di cui all'articolo 5, comma 2;  
c) tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione, di cui alle regolamentazioni regionali in attuazione dell'accordo del 22 gennaio 2015 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;  
d) sostegno socio-educativo domiciliare o territoriale, incluso il supporto nella gestione delle spese e del bilancio familiare;  
e) assistenza domiciliare socio-assistenziale e servizi di prossimità;  
f) sostegno alla genitorialità e servizio di mediazione familiare;  
g) servizio di mediazione culturale;  
h) servizio di pronto intervento sociale.”

Preso atto, inoltre, di quanto disposto dalla normativa in relazione al Reddito di Cittadinanza (RdC) ed in particolare:

- che la misura unica a livello nazionale di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale - istituita dall'art. 2 del D.Lgs. n. 147/2017 e denominata Reddito di Inclusione (Re.I.) - da attuarsi ad opera dei Servizi Sociali, richiedibile presso specifici punti per l'accesso costituiti ed individuati dai Comuni, coordinati in ambiti territoriali – è gradualmente sostituita, ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”, convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26, da altro strumento, istituito ai sensi del medesimo decreto, denominato Reddito di Cittadinanza (R.d.C.);
- che gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà di cui all'articolo 7 del D.Lgs. n. 147/2017 si intendono, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 13, del D.L. n. 4/2019, riferiti al Reddito di Cittadinanza;
- che, ai sensi dell'art. 12 “Disposizioni finanziarie per l'attuazione del programma del RdC”, comma 12, del suddetto decreto:  
“Al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni sociali, di cui all'articolo 4, comma 13, ivi inclusi eventuali costi per l'adeguamento dei sistemi informativi dei comuni, in forma singola o associata, per effetto di quanto previsto dal presente decreto, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse residue della quota del Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, destinata al rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 147 del 2017”;
- che, a seguito dell'introduzione del Reddito di cittadinanza, con la legge di bilancio per il 2019, il Fondo povertà viene finalizzato al solo finanziamento degli interventi previsti dal Piano nazionale per il contrasto alla povertà e, in particolare, l'accompagnamento e il rafforzamento dei servizi e degli interventi attivati nei Patti per l'inclusione sociale sottoscritti dai beneficiari del Reddito di

cittadinanza, che acquisiscono la natura di livelli essenziali delle prestazioni, nei limiti delle risorse disponibili:

Visto quanto disposto in materia di assunzioni a tempo determinato dall'art. 36 comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., come da ultimo modificato dall'art. 9 comma 1 lett. b) del Decreto Legislativo n. 75/2017:

*“Le amministrazioni pubbliche possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, contratti di formazione e lavoro e contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, nonché avvalersi delle forme contrattuali flessibili previste dal codice civile e dalle altre leggi sui rapporti di lavoro nell'impresa, esclusivamente nei limiti e con le modalità in cui se ne preveda l'applicazione nelle amministrazioni pubbliche. Le amministrazioni pubbliche possono stipulare i contratti di cui al primo periodo del presente comma soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dall'articolo 35. I contratti di lavoro subordinato a tempo determinato possono essere stipulati nel rispetto degli articoli 19 e seguenti del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, escluso il diritto di precedenza che si applica al solo personale reclutato secondo le procedure di cui all'articolo 35, comma 1, lettera b), del presente decreto [...] Per prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato. È consentita l'applicazione dell'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ferma restando la salvaguardia della posizione occupata nella graduatoria dai vincitori e dagli idonei per le assunzioni a tempo indeterminato.”;*

e visto anche quanto indicato dalla Circolare 5/2013 della Funzione Pubblica;

Visto quanto disposto in materia di assunzioni a tempo determinato dal D.Lgs. n. 81/2015 cd. “Jobs act” (abrogativo del Decreto Legislativo n. 368/2001, ma che conferma in via sostanziale la precedente normativa abrogata), in particolare agli artt. 19, 21 e 23, in materia di determinazione del limite massimo di contratti stipulabili, di apposizione del termine, di proroga, nonché in merito alla successione dei contratti e alla durata massima triennale della tipologia contrattuale di lavoro subordinato a tempo determinato e considerato che è consentito prorogare il contratto a tempo determinato per un massimo di 5 volte nell'arco dei trentasei mesi;

Preso atto dell'art. 23 del sopraccitato D.Lgs. n. 81/2015 relativamente al numero complessivo di contratti a tempo determinato, che testualmente recita:

- “1. Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi non possono essere assunti lavoratori a tempo determinato in misura superiore al 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione, con un arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. Nel caso di inizio dell'attività nel corso dell'anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell'assunzione. Per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato.*
- 2. Sono esenti dal limite di cui al comma 1, nonché da eventuali limitazioni quantitative previste da contratti collettivi, i contratti a tempo determinato conclusi:*
  - a) nella fase di avvio di nuove attività, per i periodi definiti dai contratti collettivi, anche in misura non uniforme con riferimento ad aree geografiche e comparti merceologici;*
  - b) da imprese start-up innovative di cui all'articolo 25, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012, per il periodo di quattro anni dalla costituzione della società ovvero per il più limitato periodo previsto dal comma 3 del suddetto articolo 25 per le società già costituite;*
  - c) per lo svolgimento delle attività stagionali di cui all'articolo 21, comma 2;*
  - d) per specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi;*
  - e) per sostituzione di lavoratori assenti;*
  - f) con lavoratori di età superiore a 50 anni.*

...”

Preso atto altresì di quanto disposto dal nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il comparto Funzioni Locali del 21.05.2018 - triennio 2016-2018, che all'art. 50 “Contratto a tempo determinato” ha confermato il tetto annuale del 20% di cui all'articolo 23 del D.Lgs. 81/2015 ma ha ampliato, al comma 4, il novero dei contratti a tempo determinato esenti da limitazioni quantitative, rispetto a quanto già individuato dal D.Lgs. 81/2015, come segue:

“ ...

- a. attivazione di nuovi servizi o attuazione di processi di riorganizzazione finalizzati all'accrescimento di quelli esistenti;
- b. particolari necessità di enti di nuova istituzione;
- c. introduzione di nuove tecnologie che comportino cambiamenti organizzativi o che abbiano effetti sui fabbisogni di personale e sulle professionalità;
- d. stipulazione di contratti a tempo determinato per il conferimento di supplenze al personale docente ed educativo degli enti locali;
- e. stipulazione di contratti a tempo determinato per l'assunzione di personale da adibire all'esercizio delle funzioni infungibili della polizia locale e degli assistenti sociali;
- f. personale che afferisce a progetti finanziati con fondi UE, statali, regionali o privati;
- g. realizzazione dei eventi sportivi o culturali di rilievo internazionale;
- h. proroghe dei contratti di personale a tempo determinato interessato dai processi di stabilizzazione”;

e che pertanto le assunzioni in oggetto – riguardando unità con profilo di “Funzionario Reti Sociali” – Specializzazione Servizi Sociali, riferibili alla categoria degli Assistenti Sociali, ed essendo afferenti a progetto finanziato con fondi statali – risultano esenti dalle limitazioni quantitative di cui all’art. 23 del D.Lgs. 81/2015 in virtù delle esclusioni operate dall’art. 50 co. 4 lett e) e f) del vigente CCNL per il personale del comparto Funzioni Locali del 21/05/2018;

Visto altresì, con riferimento al limite massimo di 36 mesi di assunzione a tempo determinato di cui all’ex art. 1 del D.Lgs. n. 368/2001, ora abrogato, ed il cui contenuto è stato trasfuso nell’art. 19, commi 1 e 2, del citato D.Lgs. n. 81/2015, il Parere UPPA n° 3/2009 nel quale si indica che *“Il limite temporale dei 36 mesi si sostanzia in un contatore che faccia riferimento a rapporti di lavoro inerenti allo svolgimento di mansioni equivalenti riconducibili, come già detto, alla medesima procedura di reclutamento”*;

Visto anche il Parere UORCC.PA del Dipartimento della Funzione Pubblica n° 37562 del 19.09.2012, nel quale si indica che *“...il superamento di un nuovo concorso pubblico a tempo determinato da parte del soggetto che ha già avuto un rapporto di lavoro a termine con l’Amministrazione consente di azzerare la durata del contratto precedente ai fini del computo del limite massimo dei 36 mesi previsto dal D.Lgs. 368/2001, nonché la non applicabilità degli intervalli temporali in caso di successione dei contratti.”*;

Valutato, ai fini del “contatore” individuale massimo di 36 mesi di assunzione per mansione e procedura selettiva, che le dott.sse **D.V.** (10<sup>a</sup> classificata) e **S.E.** (29<sup>a</sup> classificata) non sono mai state assunte dal Comune di Reggio Emilia mediante utilizzo della graduatoria concorsuale di che trattasi (approvata con Delibera del Direttore del Servizio Gestione Giuridica del Personale dell’Azienda USL di Reggio Emilia n. 206 del 31/5/2021 e concessa, con lettera acquisita agli atti di questo Comune con P.G. n. 234002 del 02.11.2021, allo scrivente Comune ai fini delle presenti assunzioni) e che pertanto hanno un “contatore” individuale pari a zero, pienamente compatibile con le assunzioni proposte;

Considerato - in relazione al dettato normativo dell’art. 34, comma 6, del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. che prevede l’obbligo di verificare l’impossibilità di ricollocare il personale in disponibilità iscritto negli appositi elenchi, prima di procedere ad effettuare nuove assunzioni a tempo indeterminato o determinato per un periodo superiore a 12 mesi – che, poiché nel caso oggetto del presente provvedimento si tratta di assunzioni a tempo determinato di durata inferiore ai 12 mesi, non ricorrono gli obblighi di cui alla suddetta disposizione;

Ritenuto, per tutto quanto sopra esposto, che si debba procedere all’assunzione in servizio con rapporto di lavoro a tempo determinato e pieno, con profilo di “Funzionario Reti Sociali” – Specializzazione Servizi Sociali (Cat. D1) mediante utilizzo della graduatoria derivante dal *“Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 4 posti di “Collaboratore Professionale Assistente Sociale – categoria D” indetto in forma congiunta tra le Azienda USL di Reggio Emilia, l’Azienda USL di Piacenza, l’Azienda USL di Parma e l’Azienda USL di Modena”* sulla base delle domande pervenute per l’Azienda USL di Reggio Emilia, approvata con Delibera del Direttore del Servizio Gestione Giuridica del Personale dell’Azienda USL di Reggio Emilia n. 206 del 31/5/2021, della dott.ssa **D.V.** (10<sup>a</sup> classificata) e della dott.ssa **S.E.** (29<sup>a</sup> classificata) per il periodo **dal 09 dicembre 2021 al 08 ottobre 2022**, salvo proroga, assegnando le predetta unità al Servizio “Servizi Sociali”, per le attività finalizzate al potenziamento del Servizio Sociale Professionale per i Patti per l’Inclusione sociale, come previsto dalla normativa di riferimento (D.Lgs. 147/2017 come modificato dall’art. 11 del DL 28 gennaio 2019, n. 4 in favore dei beneficiari del Rei e Rdc; DM 18.05.2018 – Piano interventi e servizi sociali di contrasto alla povertà relativo al 2018-2020, DM

28.12.2020 di assegnazione risorse Fondo povertà 2020) e nell'ambito delle risorse del Fondo povertà statale 2020 – quota servizi;

Dato atto, per quanto concerne la spesa relativa alle assunzioni a tempo determinato oggetto del presente provvedimento, che:

- si possano effettuare, nell'anno in corso, assunzioni di personale come previste ed indicate nel PTFP 2021-2023 (approvato, come anzidetto, con Delib. G.C. 35 del 06.03.2021) – dove si prevedeva la complessiva possibilità di ricorrere a forme di lavoro flessibile ed in particolare di effettuare nuove assunzioni a tempo determinato “...per esigenze temporanee/eccezionali dei diversi servizi dell'Amministrazione...” nei limiti della complessiva spesa di personale iscritta a Bilancio, seppur in maniera oculata e prudente;
- le risorse economiche necessarie alle assunzioni di che trattasi risultano presenti e stanziati nel capitolo 31889 “Assunzione Personale Finanziato da Fondo Povertà Statale” del PEG 2021 - Bilancio pluriennale 2021-2023, annuale 2021, anche per le quote necessarie a coprire la spesa relativa all'annualità 2022;
- pertanto gli importi a copertura della spesa relativa all'annualità 2022 verranno temporaneamente impegnati sull'annualità 2021, dando atto che saranno oggetto di re-imputazione sul bilancio di esercizio 2022 tramite il Fondo Pluriennale Vincolato, in ottemperanza ai principi di armonizzazione contabile;
- tale spesa è esclusa dai vincoli e limiti alla spesa di personale:
  - di cui agli art. 1 commi 557, 557-*bis*, -*ter* e -*quater* della Legge 296/2006 e ss.mm.ii. in materia di contenimento e riduzione della spesa di personale rispetto alla spesa media sostenuta nel triennio 2011-2013;
  - di cui all'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010 (articolo modificato da ultimo dall'art. 11 comma 4-*bis* del D.L. 90/2014, che ha eliminato di fatto i vincoli in materia di riduzione della spesa per assunzioni a tempo determinato per gli Enti locali rispettosi delle regole, contenendola solo complessivamente entro quella sostenuta nel 2009);
  - relativi alla “sostenibilità finanziaria” di predetta spesa, di cui all'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019 e ss.mm.ii., convertito con modificazioni con Legge n. 58/2019, al D.M. 17.03.2020 ed alla Circolare interministeriale 08.06.2020 - poiché si tratta di spesa finanziata da risorse provenienti da “altro soggetto”, espressamente finalizzate ad assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-*bis* e 2 dell'art. 33 del suddetto D.L. 34/2019 e ss.mm.ii., per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento;

VISTI inoltre:

- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 267/2000 ed in particolare gli artt. 107 (funzioni e responsabilità della dirigenza), 183, commi 7 e 9 (impegni di spesa) e 151, comma 4 (principi in materia di contabilità);
- l'art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001;
- la Circolare Ministero dell'Interno 22.06.1993, n. 6;
- gli articoli 59 e 60 dello Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi del Comune di Reggio Emilia;
- l'art. 32 del vigente Regolamento di Contabilità del Comune;
- il vigente CCNL relativo al personale del comparto Funzioni Locali – triennio 2016-2018;

**Atteso** che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, come prescritto dall'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Visto l'incarico attribuito alla Dott.ssa Battistina Giubbani dal Sindaco Luca Vecchi in data 31.01.2020 (P.G. n. 25249) della direzione *ad interim* del Servizio “Gestione e Sviluppo del Personale e dell'Organizzazione” a decorrere dal 01.02.2020;

**DETERMINA**

1. di assumere in servizio a tempo determinato e con rapporto orario a tempo pieno - per tutte le motivazioni indicate in premessa, fatta salva l'acquisizione di idonea documentazione, previa sottoscrizione dei contratti individuali di lavoro ai sensi del vigente C.C.N.L. del personale del comparto Funzioni Locali, in attuazione e secondo gli indirizzi e le autorizzazioni di cui alla Delib. di G.C. n. 35 di I.D. del 06.03.2021 e nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2015 e dagli artt. 35 e 36 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. - mediante utilizzo della graduatoria del "Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 4 posti di "Collaboratore Professionale Assistente Sociale – categoria D" indetto in forma congiunta tra le Azienda USL di Reggio Emilia, l'Azienda USL di Piacenza, l'Azienda USL di Parma e l'Azienda USL di Modena" sulla base delle domande pervenute per l'Azienda USL di Reggio Emilia, approvata con Delibera del Direttore del Servizio Gestione Giuridica del Personale dell'Azienda USL di Reggio Emilia n. 206 del 31/5/2021, in corso di validità - la dott.ssa **D.V.** (10<sup>a</sup> posizione) e la dott.ssa **S.E.** (29<sup>a</sup> posizione) con profilo di **"Funzionario Reti Sociali"** Specializzazione Servizi Sociali (cat. D1) a decorrere **dal 09 dicembre 2021** e così fino **al 08 ottobre 2022**, salvo proroga, e con assegnazione al **Servizio "Servizi Sociali"**;

precisando che le assunzioni sono motivate da esigenze temporanee ed eccezionali sulle attività finalizzate al potenziamento del Servizio Sociale Professionale per i Patti per l'Inclusione sociale, come previsto dalla normativa di riferimento (D.Lgs 147/2017 come modificato dall'art. 11 del DL 28 gennaio 2019, n. 4 in favore dei beneficiari del Rei e Rdc; DM 18. 05.2018 – Piano interventi e servizi sociali di contrasto alla povertà relativo al 2018-2020, DM 28.12.2020 di assegnazione risorse Fondo povertà 2020) e nell'ambito delle risorse del Fondo povertà statale 2020 – quota servizi;

precisando altresì che le dott.sse D.V. e S.E. presentano tutte le condizioni di assumibilità a tempo determinato previste dai Decreti Legislativi nn. 165/2001 e 81/2015 e ss.mm.ii. nonché, sulla base delle autodichiarazioni rilasciate, i requisiti previsti per l'accesso al Pubblico Impiego con riferimento allo specifico profilo ed alla categoria di cui sopra, requisiti che si provvede a verificare d'ufficio ai sensi e con le modalità previste dalla vigente normativa in materia;

2. specificando inoltre che:

- i candidati collocati alle seguenti posizioni della predetta graduatoria: 14<sup>a</sup>, 17<sup>a</sup>, 19<sup>a</sup>, 20<sup>a</sup>, 25<sup>a</sup>, 26<sup>a</sup>, 27<sup>a</sup>, 28<sup>a</sup>, 32<sup>a</sup>, 37<sup>a</sup> e 39<sup>a</sup> – convocati alla videoconferenza del 10.11.2021, risultavano assenti nella data ed all'ora di convocazione e pertanto rinunciatari rispetto alle proposte di assunzione ivi formulate, come specificato nella lettera di invito;
- le candidate P.E. (21<sup>a</sup> posizione) e L.G. (24<sup>a</sup> posizione), presenti alla videoconferenza del 10.11.2021, ascoltavano le proposte di assunzione e rinunciavano all'assunzione con comunicazioni agli atti del Comune di Reggio Emilia con nn. P.G. 250244 e 250260 del 17.11.2021;
- alle candidate M.A. (30<sup>a</sup> posizione), S.F. (31<sup>a</sup>), C.I. (33<sup>a</sup>), L.A. (34<sup>a</sup>), C.A. (35<sup>a</sup>), A.G. (36<sup>a</sup>) e D.B.C. (40<sup>a</sup>), presenti alla videoconferenza del 10.11.2021, non è stata estesa alcuna proposta di assunzione, essendo già state ritrovate le n. 2 unità di personale ricercate;

3. di attribuire alle suddette dipendenti il trattamento economico mensile lordo proprio del personale inquadrato nella Cat. D;
4. di stabilire che le dott.sse **D.V.** e **S.E.** verranno sottoposte ad un periodo di prova pari a 4 settimane - trattandosi di contratti di durata superiore a 6 mesi – secondo le modalità e la disciplina prevista sia dal C.C.N.L. Funzioni Locali del 21.05.2018 all'art. 51, comma 2, che dal Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi del Comune di Reggio Emilia - Sezione C – art. 2, comma 2, e che l'indicazione di tale periodo di prova verrà inserita nei contratti individuali di lavoro che verranno sottoscritti dalle suddette candidate;
5. di imputare la complessiva spesa di € 57.592,90 come segue:

(Anno 2021)

quanto a € 4.409,11 al capitolo 31889 "Assunzione Personale Finanziato da Fondo Povertà Statale" del PEG 2021 Bilancio pluriennale 2021-2023 – Annuale 2021 - codice Modalità di Gestione Conto Annuale 001 Interventi in economia diretta - e precisamente:

art. 1 € 3.139,08 - Competenze lorde - COGE HA – PD 3102  
codifica transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011:

- codice funzionale missione / programma: 12.04
- codice piano dei conti integrato: 1.01.01.01.006
- codice COFOG: 10.7.1
- codice transazione UE: 8 (Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE)
- codice SIOPE: 1104

art. 2 € 847,07 - Contributi a carico del Comune - COGE HC - PD 3104  
codifica transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011:

- codice funzionale missione / programma: 12.04
- codice piano dei conti integrato: 1.01.02.01.001
- codice COFOG: 10.7.1
- codice transazione UE: 8 (Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE)
- codice SIOPE: 1111

art. 2 € 150,88 - Contributi a carico del Comune (TFR) - COGE HC - PD 3104  
codifica transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011:

- codice funzionale missione / programma: 12.04
- codice piano dei conti integrato: 1.01.02.01.003
- codice COFOG: 10.7.1
- codice transazione UE: 8 (Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE)
- codice SIOPE: 1113

art. 3 € 272,08 - IRAP  
codifica transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011:

- codice funzionale missione / programma: 12.04
- codice piano dei conti integrato: 1.01.02.01.001
- codice COFOG: 10.7.1
- codice SIOPE: 1701

(Anno 2022)

quanto a € 53.183,79 al capitolo 31889 "Assunzione Personale Finanziato da Fondo Povertà Statale" del PEG 2021 Bilancio pluriennale 2021-2023 – Annuale 2021 – codice Modalità di Gestione Conto Annuale 001 Interventi in economia diretta - dando atto che tali quote saranno oggetto di re-imputazione sul bilancio di esercizio 2022 tramite il fondo pluriennale vincolato - e precisamente:

art. 1 € 37.864,30 - Competenze lorde - COGE HA – PD 3102  
codifica transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011:

- codice funzionale missione / programma: 12.04
- codice piano dei conti integrato: 1.01.01.01.006
- codice COFOG: 10.7.1
- codice transazione UE: 8 (Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE)
- codice SIOPE: 1104

art. 2 € 10.217,58 - Contributi a carico del Comune - COGE HC - PD 3104  
codifica transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011:

- codice funzionale missione / programma: 12.04
- codice piano dei conti integrato: 1.01.02.01.001
- codice COFOG: 10.7.1
- codice transazione UE: 8 (Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE)
- codice SIOPE: 1111

art. 2 € 1.820,04 - Contributi a carico del Comune (TFR) - COGE HC - PD 3104  
codifica transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011:

- codice funzionale missione / programma: 12.04
- codice piano dei conti integrato: 1.01.02.01.001
- codice COFOG: 10.7.1
- codice transazione UE: 8 (Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE)

- codice SIOPE: 1113

art. 3 € 3.281,87 - IRAP

codifica transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011:

- codice funzionale missione / programma: 12.04
- codice piano dei conti integrato: 1.01.02.01.001
- codice COFOG: 10.7.1
- codice COFOG:10.7.1
- codice transazione UE: 8 (Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE)
- codice SIOPE: 1701

6. di dare atto, inoltre, per quanto concerne la spesa relativa alle assunzioni a tempo determinato oggetto del presente provvedimento, che:

- si possano effettuare, nell'anno in corso, assunzioni di personale come previste ed indicate nel PTFP 2021-2023 (approvato, come anzidetto, con Delib. G.C. 35 del 06.03.2021) – dove si prevedeva la complessiva possibilità di ricorrere a forme di lavoro flessibile ed in particolare di effettuare nuove assunzioni a tempo determinato “...per esigenze temporanee/eccezionali dei diversi servizi dell'Amministrazione...” nei limiti della complessiva spesa di personale iscritta a Bilancio, seppur in maniera oculata e prudente;
- le risorse economiche necessarie alle assunzioni di che trattasi risultano presenti e stanziati nel capitolo 31889 “Assunzione Personale Finanziato da Fondo Povertà Statale” del PEG 2021 - Bilancio pluriennale 2021-2023, annuale 2021, anche per le quote necessarie a coprire la spesa relativa all'annualità 2022;
- pertanto l'importo a copertura della spesa relativa all'annualità 2022 verrà temporaneamente impegnato sull'annualità 2021, dando atto che, con apposita determinazione dirigenziale da adottarsi entro il mese di dicembre, sarà oggetto di re-imputazione sul bilancio di esercizio 2022 tramite il fondo pluriennale vincolato, in ottemperanza ai principi di armonizzazione contabile;
- tale spesa è esclusa dai vincoli e limiti alla spesa di personale:
  - di cui agli artt. 1 commi 557, 557-*bis*, -*ter* e -*quater* della Legge 296/2006 e ss.mm.ii. in materia di contenimento e riduzione della spesa di personale rispetto alla spesa media sostenuta nel triennio 2011-2013;
  - di cui all'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010 (articolo modificato da ultimo dall'art. 11 comma 4-*bis* del D.L. 90/2014, che ha eliminato di fatto i vincoli in materia di riduzione della spesa per assunzioni a tempo determinato per gli Enti locali rispettosi delle regole, contenendola solo complessivamente entro quella sostenuta nel 2009);
  - relativi alla “sostenibilità finanziaria” di predetta spesa, di cui all'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019 e ss.mm.ii., convertito con modificazioni con Legge n. 58/2019, al D.M. 17.03.2020 ed alla Circolare interministeriale 08.06.2020 - poiché si tratta di spesa finanziata da risorse provenienti da “altro soggetto”, espressamente finalizzate ad assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-*bis* e 2 dell'art. 33 del suddetto D.L. 34/2019 e ss.mm.ii., per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento;

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto di interesse in capo al Dirigente firmatario.

Ai sensi dell'art. 183 comma 7 del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., si trasmette il presente provvedimento alla Ragioneria Comunale per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
(Dott.ssa Battistina Giubbani)